	C.C.	Pag. 1	Numero 7	Data 19/02/2019
<p>Oggetto: IMPOSTA DI PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI: MODIFICA REGOLAMENTO - APPROVAZIONE TARIFFE</p>				

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2019 addì 19 del mese di Febbraio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito scritto recapitato ai consiglieri nei modi e nei termini di legge, partecipato al Prefetto e pubblicato all'Albo del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica.

Eseguito l'appello, risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenza
SIMONE CAIRO	Sindaco	SI
SERGIO CHIRICO	Consigliere	SI
ENZO MARCHIORI	Consigliere	SI
RENZA CAPRA	Consigliere	SI
LAURA CRISTOFOLI	Consigliere	SI
GIORGIO VERDERIO	Consigliere	SI
FRANCESCO BERNARDELLI	Consigliere	SI
MADDALENA LOVATI	Consigliere	SI
DAVIDE PALMISANO	Consigliere	SI
MAURIZIO PAGANO	Consigliere	SI
PAOLA MAGGIORE	Consigliere	SI
UGO VECCHIARELLI	Consigliere	SI
LORENZO FRIGERIO	Consigliere	SI
PATRIZIA MANNI	Consigliere	NO
STEFANO PADOAN	Consigliere	SI
VERONICA VALENTI	Consigliere	NO
ADRIANO LONGO	Consigliere	SI

Totale consiglieri presenti **15** - totale consiglieri assenti **2**

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, SANDRO RIZZONI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, Maurizio Pagano, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i signori:

SERGIO CHIRICO

ADRIANO LONGO

UGO VECCHIARELLI .

Quindi invita alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che questo Comune:

- non si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 62 del D.Lgs. n. 446/1997, di eliminare l'imposta comunale sulla pubblicità, e di sostituirla con un canone patrimoniale;
- a decorrere dal 01/01/1998, avvalendosi dell'art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 come modificato dall'art. 30, comma 17, della Legge 488 del 23/12/1999 ha provveduto all'aumento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del 20%;

Visto il Regolamento Comunale per l'imposta di Pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 16.07.2007

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 16.07.2007 è stata prevista la maggiorazione del 25% sulla tariffa categoria speciale a decorrere dal 2007;

Preso atto che l'art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 prevedeva che *“Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato”*;

Verificato che il sopra riportato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 è stato abrogato dall'art. 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l' art. 1, comma 739, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha interpretato il citato art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012, nella parte in cui abroga il comma 10 dell'art. 11 della precitata Legge 449/1997, nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi della facoltà di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, D.L. n. 83/2012;

Visto che con successive deliberazioni di Giunta Comunale dal 2012 al 2018 venivano annualmente confermate per l'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni le tariffe del 2012;

Vista la Sentenza della Corte costituzionale n. 15/2018 che ha ritenuto non corretta l'interpretazione dell' art. 1, comma 739, della Legge n. 208 del 2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero già deliberato in tal senso;

Preso atto che secondo la Corte la disposizione, invece, si limiterebbe a precisare

la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012, tenuto conto, tra l'altro, che a tale data ai Comuni era stata nuovamente attribuita la facoltà di deliberare le maggiorazioni;

Rilevato che l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 739 della Legge n. 208/2015 non consente di mantenere in vigore le maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018, come, invece, sembrava dall'interpretazione letterale della disposizione normativa e dalla generalizzata prassi amministrativa adottata dai Comuni;

Vista la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14 maggio 2018, che conferma la non applicazione delle maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018;

Rilevato che in merito all'interpretazione dell'art. 1, comma 739 della Legge 208/2015 la giurisprudenza formatasi sul punto non era pervenuta ad uniformità di giudizio: si veda sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 22 dicembre 2014, n. 6201, in riferimento all'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83 del 2012, che ha ritenuto che anche il potere di conferma, tacita o esplicita, in quanto espressione di potere deliberativo, debba tener conto della legislazione vigente. Dunque, venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita di queste avrebbero dovuto ritenersi semplicemente illegittimi, perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente; al contrario si vedano parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana 13 gennaio 2015, n. 368 e le sentenze TAR Veneto, sezione terza, Venezia, sentenza 7 ottobre 2015, n. 1001 e TAR Abruzzo, sezione prima, Pescara, sentenza 15 luglio 2016, n. 269 in base alle quali la persistente facoltà di prorogare tacitamente le tariffe previgenti, in assenza di una norma che imponesse il ripristino della tariffa base ed alla luce del fatto che il potere di disporre aumenti è stato abrogato "dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge" (si intenda D.L. 83/2012), conferma che ciò che è venuto meno è il potere di deliberare nuovi aumenti, mentre l'effetto abrogativo non opera riguardo a quelli deliberati in precedenza;

Rilevato che l'interpretazione offerta nella predetta sentenza n. 15 del 2018 non ha effetti vincolanti nei confronti della generalità dei consociati per il semplice fatto che non si tratta di una sentenza di accoglimento della questione di legittimità costituzionale, bensì di una decisione riconducibile alla categoria (di elaborazione dottrinale) delle c.d. sentenze interpretative di rigetto che appartenendo al più ampio *genus* delle sentenze di rigetto non hanno né effetti *erga omnes*, né effetti vincolanti nei confronti dei giudici ordinari;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 16.01.2018 Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e Diritti sulle pubbliche affissioni (DPA) per l'anno 2018 ad oggetto " Tariffe Pubbliche Affissioni e Imposta di Pubblicità per l'anno 2018 : conferma tariffe", invariate rispetto alle tariffe del 2017 e di conferma delle tariffe applicate dal 2000 in poi;

Visto l'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che testualmente recita:

“A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.”

Considerato, inoltre, quanto previsto dall'art. 1, comma 917 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 *“In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.”*

Visto il D.Lgs. 507/1993 ed in particolare l'art. 2 che dispone al comma 1:

“Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:

Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;

Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;

Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;

Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;

Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti”;

Verificato che il Comune di Bresso al 31 dicembre 2017 aveva una popolazione pari a 26.000 e quindi rientra nella Classe IV al fine della determinazione della tariffa per le diverse fattispecie di pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto il DPCM in data 16/02/2001 relativo alla rideterminazione dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D. Lgs. 507/1993;

Visto l'art. 17, comma 1 bis del D. Lgs. 507/1993 che testualmente recita: *“L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Con*

regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma.”;

Visto l'art. 3, comma 5 del D. Lgs. 507/1993 che testualmente recita: “ *In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.”;*

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 che testualmente recita: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;*

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n.292 del 17-12-2018) avente ad oggetto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;

Ritenuto di approvare la maggiorazione del 50% prevista dall'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 per le superfici superiori al metro quadrato e di adottare, pertanto, le tariffe per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni nella misura indicata nel prospetto ALLEGATO 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione al fine di garantire il gettito derivante dal tributo e dal diritto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e per assicurare all'Ente le risorse economiche al fine del perseguimento dei propri fini pubblicitari non essendo previsto alcun contributo o trasferimento statale compensativo;

Ritenuto di modificare il Regolamento Comunale per l'imposta di Pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 16.07.2007 all'art. 5 che recita :

“Art. 5 – CATEGORIA SPECIALE

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di tipo commerciale il territorio del comune e' suddiviso in due categorie in relazione all'importanza delle località applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al massimo consentito dalla normativa vigente rispetto alla tariffa normale. Le località in categoria speciale, la cui superficie complessiva non supera il 35% di quella del centro abitato – come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 – sono: Via Vittorio Veneto, Via XXV Aprile, Via Don Giovanni Minzoni.”

Considerato che il Comune di Bresso, ha la necessità di mantenere e ampliare le risorse economiche al fine del proseguimento dei propri fini pubblicitari non essendo previsto alcun contributo o trasferimento compensativo per far fronte alle eventuali istanze di rimborso da parte del contribuente ;

Dato atto che il gettito atteso per l'anno d'imposta 2019 è stimato per un importo presumibile di € 187.000,00 rispetto all'incasso previsto con le tariffe del 2018 pari a €147000.00 dell'anno d'imposta 2018;

Vista la delibera di Giunta Comunale n.12 del 21.01.2019 ad oggetto” Imposta di pubblicità e pubbliche affissioni proroga scadenza per il versamento dell'imposta a carattere permanente al 31.03.2019 al fine di procedere con l'emissione della bollettazione sulla base di tariffe definitive;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale del 14/2/2019, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto il parere espresso dalla competente commissione consiliare permanente nella seduta del 14.2.2019 così come da verbale che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

1. di approvare le premesse del presente atto che qui di seguito si intendono riportate e trascritte;
2. di adottare, per l'anno 2019 relativamente all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, le tariffe previste dal D.Lgs. 507/1993, come rideterminate per la pubblicità ordinaria dal DCPM 16 febbraio 2001, maggiorate del 50% come calcolate nel prospetto ALLEGATO 1 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di modificare ed approvare il Regolamento Comunale per l'imposta di Pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 16.07.2007 all'art. 5 come segue :

a. "Art. 5 – CATEGORIA SPECIALE

“ Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di tipo commerciale il territorio del comune e' suddiviso in due categorie in relazione all'importanza delle località applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al massimo consentito dalla normativa vigente rispetto alla tariffa normale. Le località in categoria speciale, la cui superficie complessiva non supera il 35% di quella del centro abitato – come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 – sono: Via Vittorio Veneto, Via XXV Aprile, Via Don Giovanni Minzoni.”

4. Di aumentare la maggiorazione prevista per la categoria speciale dal 25% al limite massimo disposto dalla normativa vigente;
5. di dare atto che le tariffe avranno decorrenza ed effetto a partire dal 01/01/2019;
6. di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi ad espletare gli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 4, lettera b) del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente deliberazione nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze
7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente " ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità , trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni

In allegato:

REGOLAMENTO IMPOSTA DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

PROSPETTO TARIFFE 1 : Tariffe imposta Comunale di Pubblicità e Pubbliche Affissioni

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta sopra riportata;

Visti i pareri espressi dagli organi interni ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e allegati alla presente,

Preso atto della discussione che viene integralmente registrata su supporto digitale;

Dato atto che sono presenti in aula il Sindaco e n. 14 Consiglieri - presenti n. 15;

APPROVA

la presente proposta senza modificazioni, con undici voti favorevoli, quattro contrari (Consiglieri Vecchiarelli, Frigerio, Padoan e Longo) e nessun astenuto, resi per alzata di mano dai Consiglieri presenti in aula.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista l'urgenza derivante dalla necessità di procedere alla modifica del regolamento e all'applicazione delle nuove tariffe,

APPROVA L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

del presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 a seguito di separata votazione, con undici voti favorevoli, quattro contrari (Consiglieri Vecchiarelli, Frigerio, Padoan e Longo) e nessun astenuto, resi nelle forme di legge.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 06/02/2019

DELIBERAZIONE N. 7 DEL 19/02/2019

OGGETTO: IMPOSTA DI PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI: MODIFICA REGOLAMENTO - APPROVAZIONE TARIFFE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

- PARERE FAVOREVOLE
- PARERE SFAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:

Bresso, 7 febbraio 2019


Il Dirigente
F.to Saverio Valvano

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

- PARERE FAVOREVOLE
- PARERE SFAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:

Bresso, 7 febbraio 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Saverio Valvano

	C.C.	Pag. 1	Numero 7	Data 19/02/2019
<p>Oggetto: IMPOSTA DI PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI: MODIFICA REGOLAMENTO - APPROVAZIONE TARIFFE</p>				

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Presidente
Maurizio Pagano

IL SEGRETARIO GENERALE
SANDRO RIZZONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 27/02/2019 al 14/03/2019 .

IL MESSO COMUNALE

Bresso, 27/02/2019

27/02/2019

ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata:

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

pubblicata all'Albo Pretorio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o di competenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Bresso, _____

IL SEGRETARIO GENERALE